

Causa T-72/99

Karl L. Meyer

contro

Commissione delle Comunità europee

«PTOM — Progetto finanziato dal FES — Ricorso per risarcimento danni — Legittimo affidamento — Obbligo di controllo gravante sulla Commissione»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 giugno 2000 II-2524

Massime della sentenza

1. *Procedura — Atto introduttivo di ricorso — Requisiti di forma — Identificazione dell'oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Domanda di risarcimento dei danni causati da un'istituzione comunitaria*
[Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 19 e 46; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
2. *Ricorso per risarcimento danni — Autonomia rispetto al ricorso di annullamento — Ricorso mirante alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva — Irricevibilità*
[Trattato CE, artt. 178 e 215, secondo comma (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE)]

3. *Associazione dei paesi e territori d'oltremare — Attuazione da parte del Consiglio — Decisione 80/1186 — Programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo — Convenzione di finanziamento — Assenza di vincolo contrattuale tra la Commissione e il ricorrente — Ricorso per risarcimento danni proposto contro la Commissione — Responsabilità della Comunità — Presupposti*
 [Trattato CE, artt. 178 e 215, secondo comma (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE); decisione del Consiglio 80/1186/CEE]

1. Secondo l'art. 19 dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, dello stesso Statuto, e secondo l'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l'atto introduttivo di un ricorso deve, tra l'altro, indicare l'oggetto della controversia e contenere un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso diretto al risarcimento dei danni che si affermano causati da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che asserisce di aver subito, nonché la natura e l'entità di tale danno.

funzione nell'ambito del sistema dei ricorsi, con la conseguenza che, in linea di principio, l'irricevibilità di un ricorso di annullamento non può comportare quella di un ricorso per il risarcimento di un danno che si asserisce subito in conseguenza dell'atto il cui annullamento potrebbe essere richiesto. Tuttavia, diverso è il caso in cui il ricorso per risarcimento danni miri in realtà alla revoca di una decisione individuale diventata definitiva e costituisca quindi uno sviamento di procedura.

(v. punto 36)

(v. punto 30)

2. L'azione di risarcimento ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) è stata istituita come azione autonoma con una particolare

3. Benché, a norma della convenzione di finanziamento di un programma d'impianto previsto nell'ambito dell'associazione dei paesi e territori d'oltremare, non sussista alcun rapporto di natura contrattuale tra la Commissione e il ricorrente, gestore di siffatto impianto, la Comunità può essere chiamata, a norma dell'art. 215, secondo comma, del Trattato (divenuto art. 288, secondo comma, CE), a risar-

cire i danni subiti dai terzi a causa di atti da essa compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Tuttavia, la responsabilità della Comunità presuppone che il ricorrente provi non solo l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione considerata e il carattere effettivo del danno, ma anche l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento

illecito e il danno lamentato, il quale deve, inoltre, derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento censurato.

(v. punti 47-49)